



Ufficio stampa

Rassegna stampa

martedì 5 febbraio 2013

Il Resto del Carlino Bologna

Stop alla banca di Terre d'Acqua: mancano i fondi
05/02/13 *Economia e Lavoro*

3

La Repubblica Bologna

NICOLA TASSONI
05/02/13 *Cultura e turismo*

4

Il Sole 24 Ore

Rimborso eurotassa «bruciato» dal debutto delle addizionali
05/02/13 *Pubblica amministrazione*

5

Doppio colpo alle casse di Stato e Comuni, 8,6 miliardi in meno
05/02/13 *Pubblica amministrazione*

6

Crediti Pa, ultimatum all'Italia
05/02/13 *Pubblica amministrazione*

7

Italia Oggi

Pagamenti in 30 giorni per tutti
05/02/13 *Pubblica amministrazione*

8

Trasparenza, Civit striglia i comuni e le unioni
05/02/13 *Pubblica amministrazione*

9

P.a. statali trasparenti e snelle
05/02/13 *Pubblica amministrazione*

10

Sul recupero dell'Ici pregressa per i comuni è game over
05/02/13 *Pubblica amministrazione*

11

Hotel al servizio del fisco
05/02/13 *Pubblica amministrazione*

12

Tia senza presunzioni
05/02/13 *Pubblica amministrazione, Ambiente*

13

Potature solo se autorizzate
05/02/13 *Pubblica amministrazione, Ambiente*

14

PERSICETO L'ISTITUTO FELSINEO HA INTERROTTO LA SOTTOCRIZIONE PUBBLICA. DOVEVA APRIRE NEL 2014

Stop alla banca di Terre d'Acqua: mancano i fondi

— PERSICETO —

MISSIONE fallita. La Banca Felsinea ha interrotto il percorso verso la creazione di un nuova Bcc (Banca di credito cooperativo) che avrebbe servito l'economia delle Terre d'Acqua. L'istituto di credito non vedrà più la luce, almeno a breve, e il comitato promotore guidato dal presidente Primo Bencivenni, dopo l'autofinanziamento per le spese di realizzazione del piano e i permessi della Consob, non terminerà l'offerta di sottoscrizione pubblica. Da aprile scorso erano state raccolte

MISSIONE FALLITA

Da aprile scorso raccolte adesioni da 300 cittadini per 500mila euro

adesioni per diventare socio da circa 300 cittadini per un controvalore di circa 500mila euro. Per poter partire bene era necessario mettere insieme circa 4,5 milioni euro, con l'adesione al progetto di circa 2mila soci.

Il comitato promotore, composto

da 19 membri, era stato costituito il 25 ottobre del 2010 e contava di terminare la fase di raccolta fondi, un impegno sulla parola, il 7 aprile prossimo. I paesi di competenza sarebbero stati Persiceto, Crevalcore, Sala, Sant'Agata, Anzola, Castello d'Argile, Cento e Castelfranco con una capacità di circa 140mila abitanti.

QUELLO che è mancato è stata l'adesione convinta dei persicetani in particolare e degli abitanti delle zone limitrofe, che in un primo tempo sembrava esserci. I pro-

blemi sono stati l'attuale situazione economica, che ha creato paura a investire, e il terremoto dello scorso maggio, che ha indotto molti a indirizzare diversamente le risorse. Quando erano state realizzate le analisi, 3 anni fa, i dati erano incoraggianti, ma la crisi ha inciso.

Il primo sportello della Banca Felsinea avrebbe dovuto aprire nel 2014, dopo le autorizzazioni di Bankitalia. Ora tutto si è spento, anche se l'idea non è stata accantonata definitivamente.

Alessandro Belardetti

Pagina 18



NICOLA TASSONI

Alle 20,30 nella sala polivalente della biblioteca De Amicis di Anzola dell'Emilia, Nicola Tassoni presenta il suo libro «L'ironia delle bolle di sapone», con Sara Accorsi e Paolo Pedrazzi.



Rimborso eurotassa «bruciato» dal debutto delle addizionali

Marco Mobili

ROMA

Tre precedenti nella storia del fisco moderno per la restituzione delle imposte: la partita di giro dell'eurotassa, il recupero indotto dalla Consulta per l'Irap sul lavoro dipendente e il rimborso dell'Iva per le auto, imposto dai giudici di Strasburgo.

A memoria di contribuente dalla riforma del sistema tributario dei primi anni '70 a oggi, la prima restituzione "di massa" di un'imposta ai cittadini si è materializzata con la cosiddetta eurotassa. Il contributo straordinario per l'Europa fu introdotto dal Governo Prodi con la manovra economica per il 1997. L'obiettivo dichiarato era quello di recuperare almeno 0,6 punti percentuali di disavanzo e far rientrare così i conti pubblici entro i parametri imposti da

Bruxelles con il trattato di Maastricht. Con la promessa di successiva restituzione. Cosa che avvenne nel 1998/99 anche se si trattò di un recupero soltanto parziale, nel limite del 60% di quanto versato dalle persone fisiche. L'effetto pratico nelle tasche degli italiani fu però "sterilizzato" dall'entrata in vigore nel 1998 delle prime addizionali regionali e comunali all'Irpef. Di fatto, si attuò una vera e propria partita di giro: i 3 miliardi restituiti furono contestualmente assorbiti con il versa-

GLI ALTRI DUE CASI

Resi ai contribuenti anche l'Iva non detratta sulle auto aziendali e l'Irap pagata in eccesso sul costo del lavoro

mento delle nuove addizionali.

A differenza di quanto dichiarato domenica da Silvio Berlusconi - che garantisce il pagamento cash dell'Imu prima casa, anche attraverso gli uffici postali - la restituzione dell'epoca avvenne in modo ben più articolato e complesso. Nessun versamento diretto ai cittadini in contanti ma gestione attraverso i sostituti d'imposta che avevano trattenuto - l'anno prima - direttamente in busta paga o dai ratei di pensione il contributo straordinario per l'Europa. Le partite Iva utilizzarono il credito maturato direttamente in compensazione con il modello F24. Per tutti gli altri contribuenti restava aperta la strada dell'istanza di rimborso da presentare entro 18 mesi al centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente sulla base del domici-

lio fiscale.

In seguito, nel 2006 i contribuenti, in particolare professionisti e imprenditori, si videro aprire la strada a una nuova possibilità di restituzione di imposte non dovute: l'Iva non detratta sui costi sostenuti per le auto aziendali. A spingere allora il secondo governo Prodi a un intervento d'urgenza furono i giudici europei che bocciarono l'indetraibilità dell'Iva sui veicoli aziendali che da regime transitorio dopo 27 anni si era ormai trasformato in permanente.

È di questi giorni, invece, la procedura con cui lo Stato sta restituendo l'Irap versata sul costo del lavoro e non detratta da Ires e Irpef. Sono stati prima il Governo Berlusconi e poi quello Monti a dover disporre la procedura di rimborso del tributo indebitamente versato. Nessun automatismo, ma un recupero articolato e nel limite del 10% con tanto di click day "regionalizzato" per accedere ai recuperi. Una procedura in cui spesso il gioco non vale neanche la metà della candela.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doppio colpo alle casse di Stato e Comuni, 8,6 miliardi in meno

È il risultato della restituzione dell'imposta 2012 sulla prima casa e del mancato gettito per il 2013

Saverio Fossati

Restituire l'Imu? Facilissimo. Basta trovare 8,6 miliardi (ed è solo l'impatto sul 2013). Il rimborso dell'imposta che è riuscita a togliere all'Ici il posto di meno amata nel cuore degli italiani non è però, tecnicamente parlando, impossibile. Anche se il percorso si presenta irto di ostacoli.

Probabilmente molti si ricorderanno che, nel compilare il modello F24 (o l'analogo bollettino di conto corrente postale), si dovevano indicare i «codici

INCHIESTA

Il rosso continuerà anche negli anni successivi. I sindaci potrebbero aumentare le tariffe locali come all'abolizione dell'Ici

tributo». È proprio in questi la chiave di volta della faccenda. Perché per l'abitazione principale, che andava versata integralmente al Comune, era stato studiato un codice tributo specifico: 3912. Dato che tutti i versamenti sono stati informatizzati, all'agenzia delle Entrate (o quanto meno a Equitalia) risulta con ogni probabilità l'elenco completo dei versamenti effettuati per l'abitazione principale, indissolubilmente legati a nome, cognome e codice fiscale del contribuente. Posto che le

banche dati fiscali vengono sempre presentate come modelli di efficienza e completezza, non dovrebbe essere difficile estrarre l'elenco dei creditori di Imu. A questo punto si presentano due soluzioni.

Nella prima, è l'agenzia delle Entrate che invia a casa del contribuente una lettera-voucher con l'importo da restituire, che può essere presentata presso qualunque ufficio postale, esattamente come avvenuto un paio d'anni fa quando ci fu l'ultima ondata di micro rimborsi Irpef: ogni contribuente, ricevuta la comunicazione, si poteva recare in posta e farsi dare in contanti l'importo. In questo modo tutto diventerebbe facile e veloce e l'importo del denaro da restituire, cioè 4,3-4,5 miliardi, di cui 980 milioni di extragettito (si tratta di stime derivanti dagli aumenti dell'aliquota minima dello 0,4% decisi dai Comuni) verrebbe sborsato direttamente dallo Stato, creando per legge un apposito capitolo di spesa nel bilancio e, naturalmente, provvedendo alla copertura (nella pagina a fianco sono illustrate le vari ipotesi ventilate da Silvio Berlusconi). Nella seconda ipotesi potrebbero essere i municipi a provvedere: a questo punto occorrerebbe una normativa molto dettagliata che stabilisse procedure omogenee e, naturalmente, la possibilità di compensazione, anche perché in alcuni casi i Comuni potreb-

Il codice tributo

Nel compilare il modello F24 per pagare l'Imu si dovevano indicare i «codici tributo». Uno era specifico per l'abitazione principale, quindi, dato che tutti i versamenti sono stati informatizzati, all'agenzia delle Entrate (o a Equitalia) risulta con ogni probabilità l'elenco completo e non dovrebbe essere difficile estrarre la lista dei creditori di Imu

Le due soluzioni

A rendere l'Imu potrebbe essere direttamente lo Stato, oppure i Comuni, che sarebbero però poi costretti a ottenere dallo Stato un aumento dei trasferimenti

Il problema dei Comuni

La scelta di non far pagare l'Imu sull'abitazione principale provocherà nel 2013 una voragine da 8,6 miliardi (quelli del 2012 più il mancato gettito di quest'anno), e ogni anno si dovrà fare i conti con almeno 4,3 miliardi in meno. I bilanci dovranno quindi riassetarsi pesantemente. Ma già quando era stata cancellata l'Ici sulla prima casa i municipi avevano dovuto aumentare Tarsu e asili per rientrare di mancati trasferimenti dallo Stato per 423 milioni. E il rischio che questo si ripeta è ancora forte

bero non avere a disposizione le somme necessarie: dopo tutto si tratta, mediamente, di oltre il 18% del gettito, che potrebbe essere poi restituito dallo Stato ai Comuni. Ma c'è un altro aspetto che forse, nella foga della competizione elettorale, non è stato considerato: la scelta di non far pagare l'Imu sull'abitazione principale provocherà nel 2013 una voragine da 8,6 miliardi (quelli del 2012 più il mancato gettito di quest'anno), e ogni anno si dovrà fare i conti con almeno 4,3 miliardi in meno. I bilanci dovranno quindi riassetarsi pesantemente. Questo dei rimborsi che i Comuni dovrebbero fare ai contribuenti, per poi attendere a loro volta un trasferimento statale, è il capitolo più dubbio: nei municipi si leccano ancora adesso le ferite dell'abrogazione dell'Ici prima casa, prima progressiva e poi totale, fatta dai Governi Prodi-Berlusconi. Avendo dovuto certificare (in maniera complessa e farraginoso) le perdite dal minor gettito, queste erano risultate, alla fine, di oltre 3 miliardi. Ma lo Stato ne aveva preventivati solo 2,6. Risultato: aumentarono le tariffe locali (Tarsu, asili), così i contribuenti poterono pagare sotto altra forma quanto avevano risparmiato con l'Ici. E comunque, a conti fatti, lo Stato non rimborsò mai 423 milioni. Chissà se ora i Comuni si fiderebbero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pubblica amministrazione. La Ue minaccia la procedura d'infrazione se la direttiva non sarà corretta entro il 16 marzo

Crediti Pa, ultimatum all'Italia

Tajani: versamenti tassativi entro 30 giorni oppure scatteranno le sanzioni

Laura Cavestri
MILANO

Nessuna elasticità. Se no, scatta l'infrazione. «Pagamenti tassativi entro 30 giorni (festivi inclusi) e procedure accelerate per il recupero dei titoli esecutivi, indipendentemente dall'importo del debito. Il decreto con cui l'Italia ha recepito la direttiva sui ritardi dei pagamenti della Pa contiene troppe ambiguità incompatibili con la norma comunitaria. Se il governo non le correggerà entro il 16 marzo (termine ultimo per il recepimento in tutta Europa) faremo scattare immediatamente la procedura d'infrazione, con le annesse sanzioni pecuniarie».

Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione Ue, ieri alla sede milanese della Commissione europea per la prima tappa della campagna di sensibilizzazione sul tema dei pagamenti puntuali, non fa sconti sui tempi al governo e all'insieme delle forze politiche che sembrano non avere nell'agenda della campagna elettorale questo tema come priorità.

Da un mese, infatti, è in vigore la direttiva 2011/7/Ue che l'Italia

ha recepito a novembre con il Dlg 212/2012 e che obbliga la pubblica amministrazione a pagare i propri fornitori entro 30 giorni. Che diventano 60 solo per Asl, ospedali e imprese pubbliche. Ma una formulazione di recepimento alquanto ambigua ha esteso il raddoppio anche a tutte le altre Pa, anche se in casi ben indivi-

GLI ARRETRATI

Boccia (Confindustria): per applicare la norma è necessario individuare gli strumenti che smobilitano lo stock di debito accumulato

duati («natura e oggetto del contratto») o «circostanze esistenti al momento della sua conclusione»). Una minideroga all'italiana che Bruxelles intende sanzionare se non sarà subito corretta.

Ma per passare dai 180 giorni con cui oggi lo Stato italiano paga, in media, i fornitori (con punte di oltre 600 in alcune regioni) a fronte di una media Ue di 65,

«non basta la direttiva - ha detto Paolo Buzzetti, presidente dell'Ance - ma serve un contesto favorevole di procedure e trasparenza, mentre la Pa sinora sembra aver cercato soprattutto socricio e per dilazionare i tempi».

A partire dall'altro grande magigno: la necessità di un piano di rientro dall'imponente stock di debito accumulato negli anni. Dei 180 miliardi di euro di debiti scaduti e in via a fine 2012 da tutti gli Stati membri verso le imprese, quasi 100 miliardi (più della metà) sono "made" in Italy. «Per questo in settimana - ha proseguito Tajani - proporremo al commissario agli Affari economici, Olli Rehn, la possibilità di scomputare pro-tempore questi arretrati dal patto di stabilità, in una sorta di temporanea contabilità separata così da non aggravare deficit e debito pubblico nel momento del pagamento di questi arretrati. Ma penso anche - ha proseguito Tajani - all'idea recepita in Spagna di compensare i crediti delle imprese verso qualsiasi Pa con le tasse dovute o, ancora, alla cartolarizzazione dei crediti in

culi le banche, inclusa la Cassa di depositi e prestiti, anticipino subito i pagamenti alle aziende facendosi poi rimborsare dallo Stato».

«Per rendere la direttiva contro i ritardi nei pagamenti realmente applicabile - ha sottolineato il leader delle piccole imprese di Confindustria, Vincenzo Boccia - sarà necessario trovare gli strumenti che permettano di smobilitare lo stock dei pagamenti in arretrato: cartolarizzare lo stock di debito sulla contabilità dello Stato consentirebbe di farlo emergere il debito e di cominciare a pagare le imprese».

E ieri in serata, tra le forze politiche, a raccogliere l'appello di Tajani per un'applicazione rigorosa della direttiva "pagamenti" è stato il segretario politico del Pdl, Angelino Alfano: «Chiediamo al Governo Monti di recepire immediatamente e nella loro interezza le norme europee, senza lasciare margini di discrezionalità, che provocherebbero ulteriori danni alle Pmi e porterebbero all'avvio di una procedura d'infrazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Convegno a Milano sul recepimento della direttiva Ue. Tajani: il governo chiarisca

Pagamenti in 30 giorni per tutti

Deroghe eccezionali. Ora l'Italia è a rischio infrazione

DI FRANCESCO CERISANO

Pagamenti entro 30 giorni, con pochissime eccezioni. Questa è la regola generale nelle transazioni commerciali tra p.a. e imprese, ma anche tra impresa e impresa (B2B), introdotta nell'ordinamento italiano dal dlgs 192/2012 che ha recepito la direttiva comunitaria sui ritardati pagamenti. Le parti non possono decidere di allungare o meno i termini a proprio piacimento a meno che non vi siano circostanze eccezionali che legittimino lo slittamento del termine a 60 giorni (aziende pubbliche, sanità, particolari procedure di appalto come il dialogo competitivo). Al di fuori di questi casi, il periodo massimo per saldare le fatture resta di 30 giorni. Dopo scatteranno gli interessi di mora fissati dal 1° gennaio 2013 all'8,75% (8% + il tasso Bce). La possibilità di deroga a 60 giorni, che appare come generalizzata nel dlgs 192/2012, rischia quindi di essere incompatibile con il dettato della direttiva 2011/7/ Ue. E potrebbe anche portare all'avvio di una procedura di infrazione contro l'Italia.

E quanto è emerso nel corso dell'incontro organizzato ieri a Milano dalla Commissione europea con i rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico per illustrare gli effetti del recepimento in Italia della direttiva contro i pagamenti lumaca.

Un'occasione che è servita ai

rappresentanti dell'esecutivo di Bruxelles per ribadire alcuni concetti ancora oggetto di interpretazioni fuorvianti «anche a causa dell'ambiguità del testo italiano» (ha ammesso il vicepresidente della Commissione europea, **Antonio Tajani**).

Per questo Tajani ha annunciato che chiederà al nuovo governo una presa di posizione ufficiale entro il 16 marzo, pena l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia. E poco importa che la bacchettata di Bruxelles possa essere attivata proprio dall'iniziativa del nostro commissario europeo. Tajani ha fatto della corretta applicazione della direttiva uno dei punti caratterizzanti del proprio mandato di commissario per l'Industria e l'Imprenditoria. E si è già attivato per chiedere al governo italiano di fugare ogni dubbio sull'ambito di applicazione della direttiva 2011/7/ Ue. Cosa che è avvenuta con la recente circolare del ministero dello sviluppo economico (si veda *Italia Oggi Sette* del 28 gennaio 2013) che ha chiarito che non esistono settori esclusi dall'applicazione della direttiva. Gli appalti pubblici, quindi, vi rientrano a tutti gli effetti. Ora però, secondo Tajani, la priorità è insistere sulla rigidità dei tempi di pagamento.

La regola generale è che le fatture vanno saldate entro 30 giorni, elevabili a 60 (e non oltre) in determinati settori (sanità, aziende pubbliche o particolari procedure di appal-

to quali il dialogo competitivo). Trascorsi questi termini inizia a decorrere gli interessi di mora. «I ritardi nei pagamenti disincentivano gli investimenti stranieri», ha osservato Tajani. «In tutto il mondo la base per fare affari è la certezza giuridica». In tutto il mondo tranne che in Italia, dove a causa delle attuali regole di contabilità pubblica è possibile iscrivere un debito a bilancio solo nel momento dell'effettivo pagamento e non invece nel momento in cui sorge l'obbligo giuridico a pagare.

«È un incentivo a non pagare», lamenta Tajani, «perché non pagando un debito questo non entra in bilancio, ma così facendo si finisce per sottomettere l'economia reale alle regole di contabilità, quando invece dovrebbe essere il contrario».

Intanto a livello europeo i ritardi di pagamento continuano a crescere raggiungendo il livello senza precedenti di 340 miliardi di euro. Di que-

sti, almeno 100 miliardi di euro sono la fetta attribuibile all'Italia, sempre più maglia nera visto che la p.a. tricolore paga mediamente in 180 giorni quando invece la media Ue è di 162 e quella dei paesi nordici addirittura di 32 giorni. Le insolvenze hanno portato alla perdita di 450 mila posti di lavoro e il 57% delle imprese europee ha avuto problemi di liquidità a causa dei ritardi di pagamento.

Ma se per il futuro la strada dovrebbe essere tracciata, come fare a risolvere il problema dei debiti pregressi? Cento miliardi di euro sono una cifra che, se sommata al debito pubblico, renderebbe impossibile il raggiungimento del pareggio di bilancio previsto per il 2014.

Come fare quindi a liberarsi di questo fardello? E soprattutto come conciliarlo con i rigidi vincoli di contabilità pubblica imposti a livello europeo? La soluzione potrebbe essere quella di escludere il debito monstre verso le imprese dal calcolo del debito pubblico. E quindi dall'ob-

bligo di pareggio di bilancio. La richiesta sarà oggetto di una riunione tecnica che Tajani avrà giovedì prossimo col collega (e commissario Ue per gli affari economici e monetari) **Olli Rehn**. E non è escluso che il tema possa diventare presto uno dei prossimi temi caldi della campagna elettorale. Anzi, l'auspicio di Tajani è proprio questo, perché per mettere la p.a. nelle condizioni di pagare in tempo servono regole contabili più flessibili. Altrimenti sarà difficile centrare gli obiettivi europei di arrivare al 70% delle fatture saldate entro 30 giorni.

Anche il presidente dell'Ance, **Paolo Buzzetti**, si è detto d'accordo con la richiesta di escludere dal debito pubblico i 100 miliardi di euro attesi dalle imprese. L'edilizia, del resto, è forse il settore che più di tutti sta soffrendo per i ritardi nel pagamento delle fatture. E il credit crunch, ossia la difficoltà di accesso al credito bancario, fa il resto. I costruttori hanno portato a casa la certezza che la direttiva Ue si applica agli appalti pubblici (così come chiarito espressamente dal Mise). Ma restano ancora alcuni nervi scoperti col governo di cui il prossimo esecutivo dovrà farsi carico. L'uno sull'invenduto, per esempio, non va proprio giù ai costruttori che la considerano incostituzionale (per violazione del principio di uguaglianza) oltre che contraria alla normativa europea.

© Riproduzione riservata



Antonio Tajani



Trasparenza, Civit striglia i comuni e le unioni

La Civit (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche), con delibera n. 10/2013, nella seduta del 29 gennaio 2013, in ordine al mancato adempimento degli obblighi di trasparenza delle Unioni di comuni, con particolare riguardo alla loro costituzione e gestione, ha deliberato che, sia l'Unione di comuni che i comuni che ne fanno parte, sono tenuti a pubblicare sui siti istituzionali, in adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, gli atti, i documenti e i dati di rispettiva competenza. La deliberazione nasce dalle note in data 14 dicembre 2012, con le quali la Cisl Fp di Salerno ha segnalato il mancato adempimento degli obblighi di trasparenza da parte di alcune Unioni di comuni, anche per quanto riguarda la costituzione e la gestione. La delibera fa riferimento all'art. 19 del d. n. 95/2012, che ha reso obbligatoria la gestione in forma associativa di servizi e di funzioni per i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti.



DPCM IN G.U.**P.a. statali
trasparenti
e snelle**

DI GIOVANNI GALLI

Pratiche semplificate con la p.a. Con il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 di ieri, sono stati disciplinati le modalità e i criteri per la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni statali, dei regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché dei provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, che devono recare in allegato l'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati. Il regolamento, che vale solo per le amministrazioni dello stato, disciplina, altresì, le modalità di presentazione dei reclami da parte di cittadini e imprese. Da ricordare che per onere informativo si intende qualunque adempimento previsto per determinate categorie di cittadini o imprese o per la generalità degli stessi, di raccogliere, elaborare, conservare, produrre e trasmettere dati, notizie, comunicazioni, relazioni, dichiarazioni, istanze e documenti alle pubbliche amministrazioni dello stato, anche su richiesta di queste ultime, a determinate scadenze o con periodiche cadenze. Non rientrano però tra gli oneri informativi gli obblighi di natura fiscale né quelli che discendono dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti. Un allegato al dpcm schematizza la predisposizione degli elenchi. In tutti i casi le p.a. hanno l'obbligo di pubblicare gli atti e gli elenchi allegati sul proprio sito istituzionale in apposita sezione denominata "Oneri informativi introdotti ed eliminati". Al fine di agevolare la facoltà di presentare reclamo per la mancata o incompleta attuazione delle disposizioni in esame, all'interno della sezione del sito istituzionale di ogni amministrazione dello stato sono segnalati il nominativo e i riferimenti del responsabile del trattamento dei reclami, nonché la casella di posta elettronica cui poter inviare il reclamo.

Pagina 24

LA DIATRIBA SUL RICONOSCIMENTO RETROATTIVO DELLA RURALITÀ

Sul recupero dell'Ici pregressa per i comuni è game over

Per il recupero dell'imposta comunale degli immobili (Ici) pregressa sui fabbricati rurali, per i Comuni è «game over». Recentemente la giurisprudenza di merito (C.T. Regionale di Bologna, sentenza 65/12/12) e, soprattutto, le disposizioni contenute nell'art. 7, dm 26/07/2012 (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 30/08/2012) hanno sancito la definitiva chiusura della «diatriba» in corso, sul riconoscimento «retroattivo» della ruralità ai fini del ridotto tributo locale. I comuni hanno, recentemente, intensificato l'emissione di avvisi di accertamento e liquidazione dell'Ici relativa al quinquennio 2007/2011, molto spesso con carenze di motivazione, asserendo che non esiste una norma specifica di esenzione, ma soprattutto che senza la categoria specifica (A/6 per le unità abitative e D/10 per i fabbricati strumentali), la ruralità non può essere riconosciuta per i periodi pregressi. Molti di questi enti, nei dinieghi alle numerose istanze di autotutela, hanno precisato che, pur trattando di riconoscere l'esenzione dal tributo a detti immobili, la variazione catastale richiesta dalla recente giurisprudenza di legittimità (su tutto, Cassazione Ss.Un. 21/08/2009 n. 18565 e 18570) è condizione necessaria per l'ottenimento della qualifica e, di conseguenza, dell'esenzione. Detto principio, peraltro, è stato codificato dal comma 2-bis, dell'art. 7, dl n. 70/2011 che ha anche previsto un termine per la presentazione delle domande di variazione, tese all'ottenimento della

citata specifica categoria, termine fissato definitivamente al 30 settembre scorso, a cura del comma 19, dell'art. 3, dl n. 95/2012. A molti comuni, però, è sfuggito il passaggio del dl n. 201/2011 (lettera d-bis, comma 14 e comma 14-bis, dell'articolo 13) che ha, di fatto, riportato all'indietro la situazione, attraverso la quale si dispone che la ruralità è un requisito di natura esclusivamente «oggettiva» e che prescinde dalla categoria catastale (sul tema, ministero delle Finanze, circ. 3/D/2012), nonostante la conferma della Suprema Corte (Cassazione, sentenza n. 11081/2012) della necessità di ottenere la categoria specifica. Infatti, recentemente è stato pubblicato il dm 26/07/2012, di attuazione del comma 14-bis, dell'art. 13, di n. 201/2011 appena richiamata, con il quale sono state definite le modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza dei requisiti di ruralità degli immobili oggetto della domanda di variazione di categoria, con il quale sono stati fissati due principi sacrosanti, riguardanti rispettivamente la portata (effetti) dell'annotazione della ruralità e la sanatoria degli anni pregressi. Sul punto, è chiaro il comma 2, dell'art. 7, dm 26/07/2012 con il quale il legislatore ha testualmente dichiarato che «la presentazione delle domande

DM 26/07/2012. PRINCIPI CHIARI E DEFINITIVI

Categoria	La presentazione della richiesta di variazione e l'annotazione producono gli effetti della categoria specifica (A/6 abitativi - D/10 strumentali) ancorché l'immobile rimanga censito nella categoria originaria, nel rispetto delle disposizioni catastali
Retroattività	La presentazione delle domande e l'inserimento dell'annotazione producono effetti retroattivi e protettivi per il quinquennio anteriore a quello di presentazione della richiesta di variazione (variazione al 30/09/2012 - effetti retroattivi fino all'1/1/2007)

e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità (...) a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda». Di fatto, la richiesta di variazione catastale eseguita entro lo scorso 30 settembre, auto-certificata dal proprietario o dal titolare del diritto reale sull'immobile, comporta una mera indicazione «annotazione» in Catasto e non il cambio di categoria, per qualsiasi genere di fabbricato (abitativo o strumentale); di fatto, il locale, destinato, per esempio, a deposito attrezzi che non possiede caratteristiche da D/10 (dimensioni ridotte) resta iscritto nella categoria specifica (per esempio, C/2) con annotazione

di «fabbricato rurale», se in possesso dei requisiti (Agenzia del territorio, circolare n. 2/P/2012). In secondo luogo, la presentazione delle domande e l'inserimento dell'annotazione di possesso dei requisiti di ruralità producono effetti «retroattivi» a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione, ai sensi del citato art. 7, dm 26/07/2012, ciò sta a significare che, a prescindere dalla tipologia dell'immobile (abitativo o rurale), l'annotazione eseguita equivale a categoria speciale assegnata (A/6 o D/10), ancorché la categoria del compendio rimanga quella originaria, ancorché diversa da quella speciale. A prescindere da tali disposizioni, che risultano franchianti e definitive, anche la giurisprudenza di merito sta consolidando tale orientamento, giacché per taluni giudici aditi (la più recente, Ctr Bologna, sentenza n. 65/12/12) il riconoscimento della ruralità è stato sancito da tempo dai commi 3 e 3-bis, dell'art. 9, del dl n. 557/1992, dopo l'intervento innovatore del dl 159/2007 (art. 42 bis), per effetto della parlata «interpretativa» delle disposizioni.

Fabrizio G. Poggiani
C.R. Produzioni editoriali



IMPOSTA DI SOGGIORNO/ I magistrati veneti rispondono al comune di Venezia

Hotel al servizio del fisco

Sono riscossori e dunque soggetti alla Corte dei conti


DI ANTONIO G. PALADINO

Il tema di imposta di soggiorno, i gestori delle strutture ricettive, in qualità di soggetti che materialmente riscuotono la predetta imposta, sono da considerare agenti contabili «di fatto», anche in assenza di un formale atto di investitura da parte dell'ente comunale. Da ciò ne consegue che gli stessi sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti.

È quanto ha messo nero su bianco la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto, nel testo del parere n. 19/2013, rispondendo ad un quesito posto dal Comune di Venezia sulla natura giuridica da attribuire ai soggetti gestori delle strutture ricettive che, al momento, riscuotono l'imposta di soggiorno deliberata nel giugno del 2011 dalla città lagunare.

Nell'istanza, il comune sottolineava che la giurisprudenza amministrativa (il riferimento

è alla sentenza Tar Veneto n. 1165/2012) ha escluso che i gestori possano assumere la veste di sostituto d'imposta, in quanto essi non riscuotono per un interesse proprio (come, ad esempio



l'agente della riscossione) e senza che da tali attività ne derivi un beneficio economico diretto. Tuttavia, l'ente segnalava che i gestori sono comunque obbligati all'esecuzione di alcuni adempimenti, quali la rendicontazione periodica all'ente degli incassi a titolo di imposta di soggiorno ed il materiale riversamento della stessa nelle casse della tesoreria comunale.

La sezione veneta della Cor-

te, sulla scorta delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del dlgs n. 23/2011 (la norma che prevede la facoltà di istituire l'imposta di soggiorno), ha rilevato che nulla si stabilisce in merito alla qualificazione giuridica degli obblighi che gravano sui gestori. Pertanto, in assenza di un'espressa previsione legislativa, il collegio ha inquadrato la loro funzione nella categoria degli «agenti contabili di fatto». Soccorre a questa conclusione, la disposizione ex articolo 93 del Tuel, ove si precisa che chiunque abbia il maneggio di pubblico denaro deve rendere il conto della propria gestione e l'articolo 178 del regolamento per la contabilità dello Stato, nella parte in cui si sancisce che è tenuto alla resa del conto, colui che, anche senza legale autorizzazione, riscuote somme di spettanza dello Stato.

In pratica, colui che «maneggia» ovvero ha disponibilità di denaro pubblico, è tenuto all'obbligo di rendere all'ente impostore la gestione del proprio

operato, mediante la presentazione di un documento contabile che dia contezza della stessa e delle sue risultanze. La figura dell'agente contabile è caratterizzata dall'elemento incontrovertibile del maneggio di denaro pubblico, quale ad esempio la riscossione e il versamento di entrate pubbliche (e tale è l'imposta di soggiorno), a nulla rilevando che, qui, manca un titolo o una legittimazione giuridica alla qualifica. Qui si è nel campo degli agenti contabili «di fatto», ovvero di colui che, pur in assenza di un atto formale, riscuote somme di spettanza di un ente pubblico e, come tale, è tenuto alla rendicontazione all'ente ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, sia per la corretta gestione che per le eventuali irregolarità che dovessero sorgere nell'attività di riscossione e riversamento.

-----©Riproduzione riservata-----



Tia senza presunzioni

La Tia non ammette presunzioni. Il contribuente è tenuto a pagare per i rifiuti effettivamente conferiti. Non può essere conteggiato il quantitativo prodotto in base al numero degli svuotamenti dei contenitori. Lo ha affermato la Commissione tributaria di primo grado di Trento, prima sezione, con la sentenza n. 94 del 13 settembre 2012. Il regolamento comunale, che la Commissione tributaria ha ritenuto illegittimo, stabilisce che per il calcolo della parte variabile della tariffa si considerano validi tutti gli svuotamenti, effettuati nella fase di raccolta, necessari a garantire la pulizia del contenitore assegnato alla singola utenza. Mentre le disposizioni di legge impongono che il quantum dovuto dall'utente sia rapportato alla quantità dei rifiuti conferiti. Per i giudici tributari, dunque, non può ritenersi rispondente alle regole stabilite dalla norma nazionale il criterio adottato per comodità, di conteggiare il quantitativo di rifiuti conferiti in base al numero degli svuotamenti secondo il principio del cosiddetto «vuoto per pieno». La possibilità concessa all'amministrazione dalla delibera provinciale di conteggiare il rifiuto conferito utilizzando il criterio del volume o del peso, non può porsi in contrasto con i principi ispiratori della Tia che impongono all'ente «di calcolare l'effettiva quantità di rifiuti prodotta dal contribuente». In realtà, però, il dlgs 22/1997 e il dpr 158/1999, richiamati nella pronuncia, consentono alle amministrazioni che non siano in grado di misurare i rifiuti conferiti di fare ricorso a presunzioni. Di recente il Consiglio di stato, sez. VI, con sentenza 6208/2012, ha affermato che il regolamento statale sul metodo normalizzato con il quale viene determinata la tariffa rifiuti, da quest'anno applicato alla Tares, non viola la normativa comunitaria, anche se consente ai comuni l'uso di criteri presuntivi non rapportati all'effettiva produzione di rifiuti.

Sergio Trovato

Pagina 27

Autore: **Hotel al servizio del fisco**

Sono riscattati e dunque soggetti alla Carta dei servizi

15

Potature solo se autorizzate

17

In Gazzetta la legge sul verde pubblico

Potature solo se autorizzate

DI STEFANO MANZELLI

Il sindaco a fine mandato dovrà occuparsi di relazionare anche sullo stato arboreo del comune mentre per il rispetto dell'obbligo di piantare un albero per ogni neonato nasce un comitato ad hoc. Attenzione poi agli abbattimenti fai da te degli alberi monumentali. In caso di potatura non autorizzata scatterà una multa di almeno 5 mila euro. Lo ha stabilito la legge 14 gennaio 2013, n. 10 pubblicata sulla GU n. 27 del 01/02/2013, in vigore dal 16 febbraio 2013. La giornata nazionale degli alberi fissata dalla novella per il 21 novembre coinvolgerà innanzitutto le scuole e sarà sostanzialmente orientata a promuovere la cultura ecologica con la messa a dimora di piante. In questa iniziativa sarà chiaramente coinvolto anche il sindaco chiamato in causa per potenziare il rispetto dell'obbligo di piantumazione di un albero per ogni neonato. In particolare ogni comune dovrà effettuare un censimento degli alberi posizionati sul territorio collegati ai neonati e agevolare la conoscenza degli interventi effettuati in tal senso. Inoltre due mesi prima

della scadenza del mandato il primo cittadino dovrà redigere il bilancio arboreo del municipio evidenziando lo stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Spetterà ad uno speciale comitato nazionale per il verde pubblico verificare a costo zero la correttezza degli interventi locali e attivare azioni di tutela dei giardini storici più importanti. Ma anche relazionare alle camere sullo stato di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle prescrizioni minime sul verde e sui parcheggi. Interessante anche la nuova possibilità di aprire agli sponsor privati la sostenibilità di interventi ecologici con inedite modalità pubblicitarie per i finanziatori. La legge promuove inoltre anche iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi e favorisce la trasparenza amministrativa in materia. Attenzione infine agli alberi monumentali che saranno inseriti nel nuovo elenco nazionale tenuto dal corpo forestale. Danneggiare o abbattere abusivamente un albero protetto costerà almeno 5 mila euro. Per stare tranquilli servirà sempre l'ok del comune e dei forestali.

Pagina 27

